

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA n.396 DEL 18/07/2017

OGGETTO: Misure restrittive ai sensi dell'art. 23 della L.R.T. 59/2009 per cane morsicatore Geo

IL SINDACO

Vista la morsicatura occorsa in data 13/02/2017 ad opera del cane GEO (microchip 941000001663023) di proprietà del Sig. Afzali Abarghouee Saman nato a Fiesole il 09/08/1982 e residente a Scandicci in Via San Colombano n. 169/7, ai danni di un cane condotto dal Sig. B.D.

Preso atto delle due pregresse morsicature messe in opera dalla stesso cane GEO ai danni di due differenti persone in due differenti occasioni, senza che il cane in oggetto nonostante le sollecitazioni dell'Azienda USL Toscana Centro – U.F.M.A. Igiene Urbana Veterinaria fosse stato condotto alla visita sanitaria di legge presso le sede preposta;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ss.m. e i. (nostro Prot. n. 28977 del 16/06/2017) notificata al Sig. Afzali Abarghouee Saman in data 19/06/2016, finalizzata all'effettuazione degli accertamenti sanitari per la valutazione della pericolosità del cane GEO;

Vista la valutazione del cane GEO effettuata presso l'Azienda USL Toscana Centro – U.F.M.A. Igiene Urbana Veterinaria in data 03/07/2017 ed il conseguente inserimento del suddetto cane nel registro dei cani identificati a rischio potenziale elevato di cui al comma 7 dell'art. 23 della Legge R.T. 59/2009;

Vista la richiesta pervenuta da parte dell'Azienda USL Toscana Centro – U.F.M.A. Igiene Urbana Veterinaria, in data 14/07/2017 con nostro Prot. n. 33920, finalizzata all'emissione di

ordinanza nei confronti del Sig. Afzali Abarghouee Saman, proprietario del cane GEO, nella quale viene richiesto:

- l'obbligo per la durata di un anno di impedire l'uscita del cane GEO al di fuori degli spazi chiusi adibiti alla custodia del cane se non utilizzando congiuntamente una museruola atta a prevenire l'uso dei denti all'esterno ed il guinzaglio e comunque di condurlo in modo tale da non consentirgli di ledere alcuna persona anche all'interno di detti spazi;
- l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;

Visti gli artt. 83, 86 e 87 del D.P.R. n. 320 dell'08/02/1954 recante il Regolamento di Polizia Veterinaria;

Visto l'art. 672 del Codice Penale depenalizzato con Legge 24/11/1981 n. 689;

Vista la Legge Regionale n. 59/2009, in particolare il comma 3 dell'art. 23, ed il suo regolamento di applicazione;

Visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.m. e i.;

Visto lo Statuto del Comune di Scandicci;

Considerata la necessità di tutelare la pubblica incolumità nonché il benessere animale in generale;

ORDINA

al Sig. Afzali Abarghouee Saman nato a Fiesole il 09/08/1982 e residente a Scandicci in Via San Colombano n. 169/7, proprietario del cane GEO (microchip 941000001663023) quanto segue:

1. **l'obbligo per la durata di un anno** dalla data di notifica della presente Ordinanza di impedire **l'uscita del cane GEO** al di fuori degli spazi chiusi adibiti alla custodia del cane se non **utilizzando congiuntamente una museruola** atta a prevenire l'uso dei denti all'esterno (del tipo normalmente definito "a gabbia" o altri simili) **ed il guinzaglio** e comunque di condurlo sempre in modo tale da non consentirgli di ledere alcuna persona anche all'interno di detti spazi;
2. **l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione** di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

A tal fine, ENTRO 10 GIORNI LAVORATIVI dalla data di notifica della presente ordinanza, dovrà pervenire all'Ufficio Ambiente e Verde - Piazzale della Resistenza – Scandicci, documentazione attestante quanto riportato ai punti 1) e 2);

INCARICA

La Polizia Municipale della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza al Sig. Afzali Abarghouee Saman, in qualità di proprietario del cane GEO (microchip 941000001663023).

La trasmissione di copia della presente Ordinanza alla Polizia Municipale e all'Azienda USL Toscana Centro – U.F.M.A. Igiene Urbana Veterinaria, al fine di vigilare sul rispetto di quanto comunicato.

Che l'Ordinanza potrà essere revocata prima dell'anno previsto nel caso in cui vengano oggettivamente a decadere le condizioni che hanno motivato l'adozione dell'Ordinanza e comunque soltanto a seguito del rilascio di parere favorevole alla revoca da parte dell'Azienda USL Toscana Centro – U.F.M.A. Igiene Urbana Veterinaria.

AVVERTE

Che si procederà a termini di legge in caso di inadempienza al presente provvedimento.

Che in caso di trasgressione delle disposizioni di cui ai punti 1) e 2) della presente Ordinanza, il Sig. Afzali Abarghouee Saman sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000.

Che avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della Toscana, o al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento medesimo.

Che gli atti relativi al presente procedimento possono essere consultati presso l'Ufficio Ambiente e Verde nei giorni ed orari di apertura al pubblico (referente: Ing. Paolo Giambini, tel.055 75.91.245, mail ambiente.verde@comune.scandicci.fi.it).

Dalla residenza Municipale, 18/07/2017

IL SINDACO

Sandro Fallani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.